



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 08/05/2018

FAUSTO IZZO

- Presidente - Sent. n. sez.  
960/2018

UGO BELLINI

VINCENZO PEZZELLA

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N.53138/2017

ALESSANDRO RANALDI

FRANCESCA PICARDI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SBT

nato il X /1970 a TOMASZOW LUBELSKI(

POLONIA)

avverso la sentenza del 07/06/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE  
MASELLIS

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Trombini Giovanni del foro di Bologna, per la ricorrente,  
che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il GM del Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7/6/2017, pronunciando in sede di appello nei confronti dell'odierno SBT \_\_\_\_\_, confer-  
mava la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna del 14/9/2016, appellata dall'imputata, con condanna al pagamento delle spese di parte civile.

Il giudice di prime cure aveva dichiarato la S \_\_\_\_\_ responsabile del reato previsto dall'art. 590 cod. pen. in relazione agli artt. 583 comma 1 e 672 comma 1 cod. proc. pen., perché, per colpa, cagionava lesioni personali a LA \_\_\_\_\_, omettendo di custodire il cane di razza American Stafford con le debite cautele, non impedendo a questo di aggredire la parte offesa, che veniva azzannata al braccio sinistro e alla coscia destra. Causa il morso la parte offesa riportava lesioni personali gravi dalle quali derivava una malattia superiore a giorni 40; in Milano Marittima il 23/6/2012.

L'imputata veniva condannata alla pena di € 200,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile LA \_\_\_\_\_ da quantificarsi in separata sede civile oltre alle spese di costituzione di parte civile.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SBT \_\_\_\_\_, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza impugnata per affermare che le lesioni riportate dalla persona offesa siano riconducibili al cane affidato all'imputata, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova dichiarativa, nello specifico alla testimonianza della persona offesa costituita parte civile.

Il giudice d'appello -si sostiene- avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni della parte civile ed il compendio probatorio in atti volto a smentire le dichiarazioni di quest'ultima.

La ricorrente evidenzia quelle che, a suo dire, sarebbero le contraddizioni del narrato della parte lesa con quanto emerso dall'istruzione dibattimentale; in particolare le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero di tipo diverso e in punti diversi, gamba e braccio, ma il giudice si soffermerebbe solo su quelle al braccio, ritenute profonde e laceranti, senza fare alcun riferimento a quelle riportate alla coscia.

La parte lesa avrebbe dichiarato di essere stata morsa anche alla coscia dove le venivano applicate delle farfalline, ma nel referto del pronto soccorso si riportano soltanto escoriazioni alla coscia destra con ematoma.

Sul punto, specificamente rilevato dalla difesa, in relazione alla credibilità della parte civile, nulla direbbe la sentenza impugnata, che avrebbe omissa qualsiasi valutazione anche sulla contraddizione esistente tra l'affermazione che il cane della L non aveva morsicato il cane dell'imputata e la certificazione del veterinario, che attestava la presenza di numerosi ferite da morso, in particolare sulla regione giugulare, sulla testa e sul dorso dello stesso cane.

Infine anche la dichiarazione della L sull'atteggiamento dell'imputata, che a suo dire rimaneva impaurita senza intervenire durante la zuffa, sarebbe smentita dalla testimonianza della N, che riferiva di un immediato intervento dell'imputata per fermare la zuffa.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione ai reati ex artt. 583 comma 1, 590 e 672 comma 1 cod. pen., violazione ed erronea applicazione di legge, per mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata nonché vizio di motivazione, travisamento del fatto e vizi emergenti dal raffronto del provvedimento impugnato con gli atti del processo e i motivi di appello.

La ricorrente ritiene erronea e contraddittoria l'argomentazione sulla responsabilità dell'imputata per lesioni colpose e omessa custodia e malgoverno di animali ex art. 672 cod. pen.

La condotta dell'imputata sarebbe stata ritenuta negligente ed imprudente solo sulla base dell'aprioristico concetto della differenza di razza e di dimensioni tra i due cani e su un presunto mancato rispetto del regolamento comunale che sembra appartenere piuttosto alla persona offesa.

Non sarebbe stato tenuto nel minimo conto la differenza di età dei due cani, dei quali quello dell'imputata era un cucciolo di nove mesi, istruito ed educato da un educatore cinofilo, mentre nulla si sarebbe detto sull'altro cane, di cinque anni, quindi adulto e quindi più maturo e aggressivo.

Il difensore ricorrente evidenzia le differenze caratteriali tra le due razze di cani, rilevando la maggiore aggressività e disubbidienza di quello appartenente alla persona offesa.

Errata sarebbe poi la ritenuta trasgressione al regolamento comunale, dal momento in cui nelle aree appositamente dedicate i cani possono correre senza guinzaglio purché sotto la vigilanza dei padroni.

Vengono richiamate, quindi, le deposizioni testimoniali sull'indole del cane dell'imputata e sulle capacità della stessa di accudirlo.

La sentenza impugnata nulla direbbe, invece, sul comportamento imprudente della parte civile che teneva un comportamento non conforme alle regole di comune esperienza e al regolamento dell'area.

Anche in relazione alla zuffa tra i due animali, il giudicante ometterebbe qualsiasi riflessione, limitandosi ad affermare una presunzione a scapito dell'animale di dimensioni maggiori, senza valutare le condotte dell'imputata e della persona offesa. Mentre l'imputata interveniva immediatamente, prendendo il cane prima per la coda e poi per il collare, la parte offesa, che si trovava al di fuori del recinto, rientrava e imprudentemente metteva le mani alla bocca del cane. Pertanto la condotta della parte lesa si sarebbe rivelata doppiamente imprudente prima per aver lasciato il cane da solo e poi per aver messo le mani alla bocca dei cani mentre si azzuffavano.

Sul punto nulla commenterebbe il provvedimento impugnato.

Con un terzo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, con travisamento del fatto, laddove la sentenza impugnata attribuisce le lesioni patite dalla parte civile ai morsi del cane dell'imputata e a un comportamento omissivo della stessa, vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato e dal raffronto tra tale provvedimento, gli atti del processo e i motivi di appello.

La ricorrente contesta la sussistenza del nesso causale tra l'omissione dell'imputata e l'evento lesivo.

Le lesioni riportate dalla parte civile sarebbero apoditticamente attribuite ai morsi del cane dell'imputata, con conseguente riflesso a titolo di colpa per omessa custodia dell'animale.

Nel caso di specie, l'imputata non solo non avrebbe violato alcuna regola cautelare ma sarebbe anche intervenuta cercando di impedire l'evento. L'evento sarebbe invece attribuibile esclusivamente all'imprudente comportamento della L che metteva le mani tra le bocche degli animali che si azzuffavano. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che la giovane età del cane rendeva altamente improbabile la causazione dell'evento delle lesioni, mentre l'età adulta del cane della parte civile e le sue caratteristiche rendevano probabile una sua aggressività.

Il provvedimento impugnato avrebbe attribuito le lesioni riportate al cane dell'imputata senza valutare assolutamente i rilievi difensivi, sulla base esclusiva delle maggiori dimensioni del cane.

Il ricorrente evidenzia che le ferite riportate, a differenza di quanto si legge in sentenza, appaiono dalle fotografie esibite superficiali e compatibili anche con i morsi del Beagle. Del resto sarebbero agli atti del giudizio le certificazioni veterinarie che attestano la presenza sul cane dell'imputata di numerosi morsi nella

regione giugulare, nella testa e sul dorso, mentre nessuna ferita era riportata dal Beagle.

Con un quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio motivazionale, con travisamento del fatto, in relazione alle ipotesi delittuose ex artt. 583 comma 1, 590 e 672 comma 1 cod. pen.

Il ricorrente rileva che il comportamento della parte offesa all'atto della separazione dei cani costituisca causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento con conseguente esclusione di responsabilità dell'imputata.

Tale doglianza, sollevata in sede di appello, sarebbe stata ritenuta priva di pregio, con motivazione superficiale senza alcuna disamina degli elementi offerti.

Infine, aggiunge il ricorrente non vi sarebbe alcuna prova che i morsi riportati siano stati inferti dal cane dell'imputata e non dal beagle della parte civile.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Con ampie, articolate ed esaustive motivazioni, i giudici del merito danno conto degli accadimenti che hanno portato all'odierno processo che, tranne alcuni particolari sui cui ci si soffermerà, sono incontestati.

Nel pomeriggio del 23 giugno 2012 la persona offesa LA si era recata nel parco pubblico di Milano Marittima, per la solita passeggiata, con il suo beagle, un cane di piccola taglia, che, a dire della stessa, solitamente lasciava libero all'interno dello sgambatoio. Quest'ultimo, però, quel pomeriggio, era risultato occupato da un grosso cane di razza, un S I, che lì si trovava insieme alla odierna ricorrente S . Questa, richiesta di rassicurazioni in tal senso, invitava la L e il suo cane ad entrare e a non aver timore perché lo S sebbene più grosso, era un cucciolo. Sempre a dire della L , appena entrato, però, il beagle si dirigeva subito sotto la panchina dove era seduta la S , ma immediatamente l'altro cane lo azzannava alla gola. Vedendo ciò la L , urlando alla S di aiutarla, si precipitava all'interno dello sgambatoio e così ha riferito: *"da sola ho aperto la bocca del cane della signora per far respirare il mio cane che stava per soccombere. L'ho liberato ma l'altro cane mi ha addentato al braccio sinistro e alla gamba sinistra ... sanguinavo copiosamente; il sangue cadeva addosso al mio cane. Mi sono rivolta ad un vicino che mi ha dato un asciugamano per tamponarmi il sangue e il mio vicino ha chiamato il 118"*.

La Legni ha poi precisato che a salvare il suo cane era stato il collare di cuoio che era stato dilaniato dallo S , pur tuttavia, dopo la zuffa, era riuscita a mettergli il guinzaglio e ad affidare il beagle al suo vicino di casa.

Rilevava già il giudice di primo grado che, dalla deposizione resa dall'imputata S ai Carabinieri un paio di giorni dopo il fatto, acquisita agli atti con il consenso di tutte le parti, emerge che la L era rimasta all'esterno dello sgambatoio ed aveva fatto entrare soltanto il cane il quale, dapprima, gironzolava insieme all'altro all'interno del giardino e poi aveva iniziato a ringhiare; una volta iniziata la zuffa tra i due animali, la L era entrata all'interno dello sgambatoio frapponendo le sue mani tra le bocche dei cani.

Sostanzialmente, come rilevava correttamente il giudice di pace ravennate, l'imputata aveva riferito il fatto negli stessi termini della parte lesa, sebbene con qualche sfumatura di dettagli.

La teste NM , soggetto terzo rispetto ai fatti, aveva a sua volta dichiarato in aula di non aver assistito all'inizio della zuffa, ma di aver potuto vedere dalla finestra della sua casa che entrambe le signore cercavano di dividere i due cani: *"... mi sono riavvicinata e ho visto le due signore che cercavano di dividere i due cani che si azzannavano, dopo ho sentito urlare di più la sig.ra A che si era ferita, ho visto la sig.ra A che era abbassata, tutte e due erano chinate cercando di dividere i rispettivi cani"*.

**3.** Orbene, non sussiste ad avviso del Collegio il denunciato vizio motivazionale relativamente all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa.

Il giudice del gravame del merito, sul punto, ricordata la necessità di valutare con estremo rigore la testimonianza di un soggetto quel è la persona offesa dal reato, che è portatrice di interessi propri nel processo, offre una motivazione priva di aporie logiche laddove dà conto del perché ritenga che LA sia una testimone sostanzialmente attendibile e degna di fede. A tale conclusione - si legge in sentenza- si perviene in quanto, da un punto di vista della "credibilità intrinseca", le sue dichiarazioni sono risultate precise e circostanziate; la testimone inoltre non è incorsa in contraddizioni rilevanti, le sue dichiarazioni sono perfettamente concordanti e la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita non appare intrinsecamente inverosimile. Nel caso di specie, inoltre, il giudice di appello dà atto che la deposizione della vittima ha trovato anche alcune - seppur indirette - conferme, costituite dal referto di Pronto Soccorso in atti, nonché dai rilievi fotografici attestanti lo stato delle ferite poco dopo i fatti di cui all'imputazione. Da tale documentazione, infatti, come si avrà in modo di dire anche in seguito, emergono lesioni del tutto compatibili con la dinamica dei fatti, così come riferita dalla persona offesa. Inoltre, considerato che quest'ultima e l'imputata neppure

si conoscevano né sono emersi motivi di astio o pregressa acredine tra le parti, logico appare il rilievo che non si vede per quale ragione la persona offesa avrebbe dovuto dichiarare scientemente il falso e rivolgere accuse caluniose nei confronti dell'imputata.

4. Quanto ai dedotti vizi motivazionali del provvedimento impugnato, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 e n. 23528 del 6/6/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. *ex multis* Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542)

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza del Tribunale di Ravenna alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

**5.** Il giudice del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica ha, infatti, dato conto, *in primis*, della indubbia posizione di garanzia assunta dall'odierna ricorrente in relazione ai possibili danni che potessero derivare dal comportamento del proprio cane, accentuatasi ancor più una volta che la stessa aveva assicurato la persona offesa circa il fatto che il proprio cane fosse docile e non aggressivo.

Questa Corte di legittimità ha da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all'interno dell'abitazione (cfr. *ex multis* Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano ommesso di sistemare il cane in una zona dell'abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti).

Non è fondata la doglianza della ricorrente secondo cui ogni valutazione della sussistenza della colpa in capo alla S                    sia stata fatta derivare dalla diversa taglia dei due cani e da una presunzione di pericolosità e di aggressività della razza dell'uno piuttosto che dell'altra.

Appare fuori discussione, infatti, che ci si trovi di fronte, ancorché l'American Stafford fosse un cucciolo, a due specie caratterizzate, anche per la taglia, da una ben diversa aggressività. Tuttavia, a ben leggere le argomentazioni spese

dai giudici di merito, tale ineludibile considerazione, non ha determinato, nel percorso motivazionale, come lamenta la ricorrente, ex se la sussistenza della colpa in capo alla S .

E' vero, però, che, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l'obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.

L'American Staffordshire Terrier è il nome dato all'American Pitbull Terrier, il c.d. pitbull americano, che è un cane la cui storia nasce dagli incroci tra cani di tipo molossoide e di tipo terrier, creati in Inghilterra per il *bull baiting* (il combattimento di cani contro tori). Ed è pur vero che negli ultimi decenni questa razza ha subito un'evoluzione e si è distanziata fisicamente e caratterialmente dal pitbull. Ma è altrettanto vero che la cronaca lo vede spesso coinvolto in episodi di lesioni, a tradire evidentemente la sua originaria indole aggressiva.

Per contro il Beagle, o braccetto è una razza di cani da caccia di taglia media, anch'essi di origine inglese, in passato usati per lo più per cacciare animali come conigli, fagiani, volpi e cinghiali, oggi abbastanza diffusi come cani da compagnia.

In termini di stazza e di potenzialità offensiva, in altri termini, tra i due cani non c'è confronto.

Non a caso l'American Stafford rientrava nella lista delle razze dei cani pericolosi per i quali l'abrogata ordinanza del Ministero della Salute del 2006 prescriveva come necessari guinzaglio e museruola.

Riconosciuto ciò, non pare davvero che le motivazioni dei giudici del merito, nel caso che ci occupa, risentano di alcun pregiudizio.

Peraltro la pericolosità degli animali - ha precisato questa Corte di legittimità- non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Manuelli, Rv. 251951).

Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante (vedasi l'ancor valido principio affermato da Sez. 4, n. 822/1970 principio confermato da n. 1744/1984 Rv. 090515 secondo cui in tema di omessa custodia di animali quando si tratta di animali domestici normalmente innocui (come i cani), la pericolosità deve essere accertata in concreto, di volta in volta, con specifico riferimento alla razza, all'indole ed agli eventuali sin-

tomi di malattia, conseguendone che un grosso cane lupo, tipico animale da guardia, anche se sano, deve considerarsi un animale pericoloso).

Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Questa Corte lo ha affermato, ad esempio, nelle sentenze n. 5845/1988 e 1840/1990 per i cani da guardia in genere, soprattutto quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi, e nella più recente sentenza 12690/2016 per un terranova maremmano.

Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell'animale per l'abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto.

**6.** E che alla aggressività e pericolosità concreta dell'animale debba aversi riguardo è confermato dalla più recente normativa che disciplina la materia. Come si ricordava, la precedente disciplina di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006, alla quale aveva fatto seguito quella del 14/1/2008, che nemmeno è attualmente più in vigore, essendo stata tale ultima ordinanza sostituita da quella del 3/3/2009.

I principi fissati dalla ordinanza del 2009 meritano di essere richiamati.

Si è premesso che la previsione di un elenco di razze canine "pericolose" non ha ridotto gli episodi di aggressione e non ha fondamento scientifico "in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci"; si è ribadito (art. 1, comma 1) che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e che (art. 1, comma 2) chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; si è stabilito (art. 1, comma 3) che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'in-

columità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Sono stati altresì istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani.

Si tratta, come è del tutto evidente, di un complesso di cautele che riassumono i principi comportamentali che la giurisprudenza di questa Corte ha in passato avuto modo di affermare con riguardo ai non pochi incidenti che hanno per protagonisti i cani e che costituiscono un valido contributo alla prevenzione degli infortuni in materia, attraverso la "normativizzazione" delle cautele dovute.

**7.** L'obbligo di custodia di cui si è fin qui detto si connota diversamente a seconda delle condizioni di tempo e di luogo in cui venga ad accadere un determinato fatto.

Nel caso che ci occupa, come emerge *ex actis*, l'art. 46 del Regolamento comunale del verde pubblico e privato della città di Cervia, rubricato "*Modalità di conduzione dei cani*", prevede che, nelle aree loro dedicate, i cani possano correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché sotto la vigilanza dei loro custodi e possessori, i quali, in ogni caso, devono essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

Il medesimo regolamento prescrive anche che "i cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste da norme nazionali". Peraltro, all'ingresso di quello specifico sgambatoio del parco pubblico di Milano Marittima in cui sono accaduti i fatti di cui all'imputazione, come emerge dalle foto in atti, era apposto un cartello con una serie di norme di comportamento volte proprio ad evitare che potesse realizzarsi un accadimento come quello che ha portato all'odierno processo. Vi si legge, tra l'altro, un invito a: 1. Evitare di sciogliere il cane al guinzaglio nel caso non sia sufficientemente ubbidiente; 2. Valutare la socialità del proprio cane; 3. Usare attenzione nel fare accedere un nuovo cane in presenza di cani che giocano; 4. Evitare atteggiamenti tali da suscitare gelosia nei confronti di altri cani.

Orbene, come rilevano i giudici del merito, la S. è incorsa in un profilo di colpa generica ed anche specifica, non adeguandosi a tali norme di comportamento e finendo per contravvenire al disposto di cui all'art. 672 che sanziona, al primo comma, tra l'altro, chiunque non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti. La donna avrebbe dovuto tenere conto della inevitabile reazione che il proprio cane avrebbe potuto avere nel momento in cui

l'altro le si è avvicinato. Correttamente già il giudice di pace ha calato quell'obbligo di diligente custodia nel caso concreto rilevando come la S avesse l'obbligo di porre in essere tutte le attenzioni e cautele, atte ad evitare l'evento poi verificatosi; precisando che, in particolare, la norma cautelare violata le richiedeva, prima di consentire l'ingresso del beagle all'interno dello sgambatolo, di accertarsi che tra i due cani non si potessero creare ostilità e aggressioni, data la evidente differenza sia di razza che di età tra i due animali che si vedevano per la prima volta. Per contro aveva superficialmente acconsentito a far entrare in un'area circoscritta, quale l'area di sgambamento ove i cani entrano appunto, per rimanere liberi, un altro cane sconosciuto che, al contrario del suo che proveniva da fuori sede, verosimilmente, doveva ritenersi "di casa" e che avrebbe potuto avere comportamenti tipici degli animali in ordine alla difesa del proprio territorio.

**8.** A fronte di tali obblighi non assume alcuna rilevanza il fatto che il cane Beagle possa avere concorso, con il proprio comportamento, all'inizio della zuffa o che la L possa essere stata imprudente nell'effettuare la manovra tesa a salvaguardare l'incolumità del proprio animale, avvicinando troppo le propria braccia alle fauci dei due animali che si azzuffavano. E nemmeno, evidentemente, che ci possano essere stati morsi inferti dal cane Beagle all'altro animale o alla sua stessa padrona alle gambe (lesioni queste che non fanno parte dell'imputazione).

I giudici del merito - diversamente da quanto sostiene l'odierna ricorrente - danno argomentatamente atto, infatti che il certificato di Pronto Soccorso rilasciato alla parte nella immediatezza del fatto, attesta che la Legni ha subito il morso di un cane all'avambraccio sinistro e il successivo certificato del medico curante evidenzia la presenza di una cicatrice chirurgica. E, come rilevava già il giudice di pace, dalle foto depositate in atti, si evince che il braccio della persona offesa presenta due ferite, di cui una a forma di "L" ed entrambe suture con più punti chirurgici, oltre ad altri due buchi riconducibili ai denti di un cane. E in relazione a quelle la dott.ssa FC, medico veterinario sentita in aula, ha dichiarato, sulla base della sua esperienza, che i morsi inferti da un molosso, razza alla quale appartiene lo Stafford in questione, lasciano ferite profonde, laceranti e penetranti, mentre quelle degli altri cani lasciano ferite più superficiali. Può dirsi, pertanto, provato, secondo la logica conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, che LA sia stata morsa all'avambraccio sinistro dal cane American Stafford. Ciò anche in rapporto alla grandezza delle ferite, riconducibili, sicuramente, ad una mandibola di un cane di grossa taglia quel è appunto, il cane in possesso e lasciato in custodia alla S.

Sul punto, come rileva il giudice del gravame del merito, a nulla valgono i rilievi mossi sul punto dalla difesa e riproposti in questa sede secondo cui l'American Stafford, all'epoca del fatto, era un cucciolo di soli nove mesi, sicché non avrebbe mai potuto cagionare ferite laceranti come quelle di un esemplare adulto della medesima razza. Ciò perché, da un lato, sebbene l'American Stafford, all'epoca del fatto, avesse solo nove mesi, tuttavia, il medesimo era alto ben 20 cm in più del Beagle di proprietà della p.o. Inoltre, la consistenza delle ferite riportate dalla p.o. emerge in maniera evidente dalla stessa documentazione fotografica in atti.

**9.** Va rilevato che la sentenza impugnata si colloca nell'alveo del condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità – che va qui ribadito – secondo cui, in tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (così Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329, Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Vallone, Rv. 248090 e Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998 dep. il 1999, La Rosa, Rv. 212404 che si sono occupate, in tutti i casi, di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed è dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017, Guadagna, non mass). La sentenza in questione ricorda anche che in materia di lesioni colpose è costante l'insegnamento di questa Corte per cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 n.18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012). Questa Corte ha anche precisato che la posizione di garanzia assunta dal proprietario dell'animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qua-

lora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Sez. 4, n. 34765 del 3/4/2008, Morgione ed altro, Rv. 240774).

**10.** Come si diceva, ininfluyente appare, ai fini della ritenuta responsabilità dell'odierna ricorrente, che la L possa essere stata imprudente nel tentativo di salvaguardare l'incolumità del proprio animale.

Sul punto già il giudice di appello, con motivazione logica e congrua, oltreché corretta in punto di diritto - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- ha argomentatamente confutato la tesi difensiva, oggi riproposta, secondo cui la persona offesa, mettendo le mani tra le fauci del molosso per liberate la presa del proprio cagnolino avrebbe posto in essere quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 cpv cod. pen. E lo ha fatto facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta" (così la richiamata Sez. 4 n. 25689 del 3.5.2016, Di Giambattista ed altri, Rv. 267374; conf. Sez. 4, n. 3312 del 2/12/2016 dep. il 2017, Zarcone, Rv. 269001). Ed ancora è stato affermato che, in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/4/2016, Bonanni, Rv. 267255). Ebbene, applicando tali condivisibili principi di diritto al caso di specie, per il giudice del gravame del merito è stato giocoforza concludere che la condotta tenuta dalla persona offesa che ha aperto la bocca dell'American Stafford per liberare il suo cane dalla morsa dell'aggressore non potesse essere qualificabile in termini di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 cpv. cod. pen. Ed infatti, la Legni non avrebbe mai posto in essere la descritta condotta se l'imputata non avesse omesso di custodire con diligenza ed attenzione il cane a lei affidato.

**11.** Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'8 maggio 2018


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 3.1.2018

FUNZIONARIA GIUDIZIARIA  
D.ssa Gabriella Lamelza

